



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**  
**Area Sele - Picentini**

Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)  
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)



P.N.R.R.  
M2 C1 I2.1

Bellizzi, 17.12.2025

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Centrale Unica di Committenza Sele Picentini

**STAZIONE APPALTANTE**

Comune di SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

**Atti di gara n. 2025/062**

**PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO INTEGRATO  
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI  
ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MERCATO  
ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO  
DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO**

**CIG: B9A999DC70 - CUP: C58C23000280005**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## INDICE

0...PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE .....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE .....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE .....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA .....	7
2.2. CHIARIMENTI .....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. DURATA .....	9
3.2. REVISIONE PREZZI .....	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ .....	13
6.1.1 PER PROGETTAZIONE .....	13
6.1.2 PER ESECUZIONE LAVORI .....	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE .....	14
6.2.1 PER PROGETTAZIONE .....	14
6.2.2 PER ESECUZIONE LAVORI .....	15
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	17
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .....	18
7. AVVALIMENTO .....	18
8. SUBAPPALTO.....	19
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....	19
10. GARANZIA PROVVISORIA .....	20
11. SOPRALLUOGO.....	21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	21
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	22
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	24
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	24
15.2. IMPOSTA DI BOLLO .....	25
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	25
15.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	26

15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	26
15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	26
16. OFFERTA TECNICA .....	27
17. OFFERTA ECONOMICA .....	28
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	29
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	29
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA .....	31
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA .....	32
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI .....	32
18.5. RIPARAMETRAZIONE .....	32
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	33
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	33
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	33
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	33
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	34
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	34
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	36
26. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	36
27. ACCESSO AGLI ATTI .....	36
28. NORME FINALIZZATE ALA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI .....	36
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	36
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	37

## 0. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla **Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini** (Amministrazione Aggiudicatrice) per conto del **Comune di Sant'Egidio del Monte Albino** (Stazione Appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative alla procedura avente ad oggetto l'appalto relativo all'**Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi all'intervento di riqualificazione ed ampliamento del mercato ortofrutticolo all'ingrosso del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino**.

Con determina a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino n. 343 del 10.12.2025 (R.G. n. 906 del 10.12.2025), come rettificata con determina del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino n. 355 del 16.12.2025 (R.G. n. 945 del 16.12.2025), la Stazione Appaltante ha disposto di procedere all'appalto in oggetto ed ha definito le modalità di indizione della procedura, i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione delle offerte.

Con Determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 1099 del 17.12.2025 (Reg.Gen.), sono stati approvati gli atti di gara tra i quali il presente Bando/Disciplinare.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) accessibile per il tramite degli indirizzi di seguito riportati:

1) direttamente sul portale APPALTI E CONTRATTI all'indirizzo:

**<https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>**

2) cliccando sull'apposito banner disponibile sulla HOMEPAGE del sito internet della Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini all'indirizzo:

**[www.cucselepicientini.it](http://www.cucselepicientini.it)**

3) attraverso il sito internet del Comune di Bellizzi all'indirizzo:

**<https://comune.bellizzi.sa.it/> - sezione Centrale Unica di Committenza Sele Picentini**

NB. Per poter partecipare alla procedura di gara l'operatore economico DEVE preliminarmente provvedere alla propria registrazione inserendo i dati richiesti nella sezione "AREA RISERVATA - Registrati". La registrazione deve essere fatta una sola volta; per le successive procedure è sufficiente accedere all'AREA RISERVATA inserendo le proprie credenziali attribuite all'atto della PRIMA REGISTRAZIONE.

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta** con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108 del D.lgs 36/2023.

**Nella presente procedura trova applicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la cd. "inversione procedimentale". Pertanto, le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.**

Ai sensi dell'art. 225 – comma 8 del D.Lgs 36/2023, trattandosi di opera finanziata in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

La presente procedura di gara è soggetta agli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al CID (Council Implementing Decision) ed all'OA (Operational Arrangements).

Qualora richiesto, le attività dovranno essere totalmente conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale (es. attività connesse ai combustibili fossili; attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori, o attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento).

Ad ultimazione delle attività potrà essere richiesta la presentazione di specifiche attestazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH.

Dovranno essere garantiti, pertanto, gli elementi di coerenza con gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (2021/C58/01) con riferimento a quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non

**arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", di cui alla Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, ed alle relative checklist.**

**Dovrà, inoltre, essere rispettato quanto introdotto dal DM 11/10/2017 relativamente ai CAM, i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" di cui al Decreto Ministero 23.06.2022 di aggiornamento del DM 11.10.2017.**

La durata del presente procedimento è prevista pari a **NOVE MESI**, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del Codice, così come specificato all'art. 1 dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA).

**CIG: B9A999DC70 - CUP: C58C23000280005**

Di seguito si riportano i dati della Stazione Appaltante, del Responsabile Unico del Progetto ed i relativi indirizzi di contatto.

Stazione Appaltante	Comune di S. Egidio del Monte Albino
Ufficio	Area Tecnica Lavori Pubblici Manutenzione e Ambiente
Responsabile Unico del Progetto	Arch. Vito D'AMBROSIO
Responsabile per la fase di affidamento	Arch. Vito D'AMBROSIO
Indirizzo	Piazza G. B. Ferrajoli, 15 – 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)
Telefono	081 915655
PEC	comune.segidioma@asmepec.it

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non

sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - 1) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - 2) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - 3) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate telefonicamente al n. 0828 1995200 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Modulistica;
- d) Documentazione tecnica composta da:
  - PFTE come approvato con Delibera di G.C. n. 170 del 05-12-2025 e validato con verbale del 05.12.2025;
  - Progetto opere opzionali
  - Determinazione corrispettivi progettazione;
  - Schema di contratto;
- e) Patto di Integrità.
- f) GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE contenente le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa.

La documentazione di gara, ad esclusione della documentazione tecnica, è disponibile sulla PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PROCEDURE TELEMATICHE di cui alle PREMESSE.

**La documentazione tecnica posta a base di gara è, invece, disponibile al LINK indicato del documento**

**ALLEGATO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA**

### 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **8 (OTTO)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti [*Sezione COMUNICAZIONI*], previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (SEI)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

*La stazione appaltante condivide quanto affermato dal Consiglio di Stato (Sez. I, 20/7/2021 n. 1275) riguardo la natura giuridica delle Frequently Asked Questions (FAQ). Sono esse chiarimenti in ordine alla valenza di alcune clausole degli atti di gara dal significato poco chiaro, prodotti dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte. Costituiscono una sorta d'interpretazione autentica, con cui l'Amministrazione chiarisce la propria volontà, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis.*

*Pertanto, quesiti di carattere generale riguardanti l'interpretazione di norme, leggi, regolamenti non possono essere oggetto di risposta da parte della stazione appaltante. Tale eventuale ponderazione sarà in capo al Responsabile Unico del Progetto nella fase di gara.*

### 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché difficilmente possibile ed economicamente poco conveniente suddividere gli appalti in lotti funzionali.

La presente procedura è relativa all'individuazione del soggetto a cui affidare sia i lavori sia le fasi di progettazione esecutiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 del D.Lgs 36/2023.

**L'importo complessivo dell'appalto** ammonta ad **€ 6.825.869,46**, IVA esclusa.

L'importo per l'**esecuzione dei lavori** ammonta ad **€ 6.676.056,80**, di cui **€ 6.592.570,13** per lavori ed **€ 83.486,67** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 1.476.378,26**.

**I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.**

L'importo per la redazione della **Progettazione esecutiva**, ammonta ad **€ 149.812,66**, **esclusi contributi previdenziali ed IVA**.

**L'importo complessivo soggetto a ribasso**, Oneri previdenziali (sull'aliquota progettazione) ed IVA esclusa, ammonta complessivamente (lavori e progettazione) ad **€ 6.742.382,79**, come di seguito dettagliato:

- **Esecuzione lavori (al netto degli Oneri della sicurezza)** **€ 6.592.570,13**
- **Progettazione esecutiva (al netto dei Contributi previdenziali)** **€ 149.812,66**

Con riferimento al Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici, adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008, le lavorazioni di cui al presente appalto hanno il seguente codice CPV:

n.	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lavori Edili	45000000-7	P	€ 6.676.056,80
2	Servizi di ingegneria integrati	71340000-3	S	€ 149.812,66

**Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01, è il seguente: F01G - Edilizia: CCNL settore costruzioni.**

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "**A MISURA**".

**Con riferimento ai lavori:**

- l'importo dei lavori a base di gara è stato calcolato utilizzando il **Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici – Anno 2025**.

**Con riferimento al servizio di progettazione:**

- l'importo a base di gara (al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali) è stato determinato dall'applicazione del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice (D.Lgs 50/2016)";
- trattandosi di servizio di natura intellettuale e non essendovi rischi di interferenze di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i, non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza;
- **l'importo a base d'asta deve, altresì, intendersi comprensivo di tutte le spese e oneri accessori necessari al completamento dell'incarico conferito, nonché di eventuali nulla osta o rilievi che si rendano necessari per espletare l'incarico;**

**Tabella – Categorie dei lavori**

Categoria	Classifica	Importo	%	Qualificazione	Prevalente (P) Scorporabile (S)	Subappalto
OG1	VI	€ 5.442.935,86	81,53	SI	P	Vedi art. 8
OG11	III	€ 606.007,22	9,08	SI	S	Vedi art. 8
OG3	II	€ 364.061,96	5,45	SI	S	Vedi art. 8
OS23	II	€ 263.051,76	3,94	SI	S	Vedi art. 8

**Tabella – Categorie, ID e tariffe – Progettazione Esecutiva e Coord. della sicurezza in fase di progettazione**

Categoria d'opera	ID Opere		L. 143/49 (corrisp.)	Grado Complessità <<G>>	Totale per categoria d'opera
	Codice	Destinazione funzionale delle opere			
Strutture	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	I/g	0,95	€ 2.911.544,57
Edilizia	E.04	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	I/d	1,20	€ 2.794.443,05
Infrastrutture per la mobilità	V.02	Viabilità ordinaria	VI/a	0,45	€ 364.061,96
Impianti	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	III/a	0,75	€ 279.611,63
	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	III/b	0,85	€ 102.277,09
	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per .....	III/c	1,15	€ 224.118,50

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore stimato dei servizi comprensivo, al netto degli Oneri Previdenziali e dell'IVA, è pari a **€ 149.812,66**.

L'intervento in oggetto è interamente finanziato con Fondi di cui all'Avviso pubblico prot. n. 531649, del 19 ottobre 2022, Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" della Missione 2 – "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 – "Agricoltura sostenibile ed economia circolare" - Decreto direttoriale prot. n. 657897, del 22 dicembre 2022, approvazione graduatoria finale - Decreto direttoriale n. 127062 del 27 febbraio 2023 approvazione graduatoria consolidata - Decreto direttoriale MASAF-2023-0704945 adottato il 28 dicembre 2023 "Decreto di concessione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 11 del decreto del 5 agosto 2022 e dell'articolo 6, comma 1 dell'Avviso del 19 ottobre 2022, Codice identificativo domanda: 022 (CUP: C58C23000280005, COR 16629664, codice di riferimento Invitalia: 022) – Sottoscrizione Atto d'Obbligo in data 02/01/2024.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore stimato **complessivo** dell'appalto congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, al netto di Iva, è pari ad **€ 6.825.869,46**.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non provvedere all'aggiudicazione della gara in caso di mancato perfezionamento del finanziamento. In tale circostanza, la questione sarà sottoposta all'attenzione dei competenti organi comunali essendo venuti meno i presupposti che hanno indotto l'Ente a indire la gara. Di tanto sono edotti tutti i concorrenti i quali, in tale ipotesi, sono consapevoli che non potranno vantare posizioni di legittimo interesse e/o di diritto soggettivo.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato e integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

### **3.1. DURATA**

Il tempo massimo per il completamento della fase di progettazione è complessivamente pari a **30 (TRENTA)** giorni naturali e consecutivi (decorrenti dalla formale consegna del servizio), stabilito nel Cronoprogramma.

La consegna avverrà entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto d'appalto. La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva. In tale computo non rientra il tempo necessario per l'ottenimento di eventuali pareri e per l'approvazione degli elaborati progettuali.

Il tempo massimo per completare i lavori è invece pari a **120 (CENTOVENTI)** giorni naturali e consecutivi.

Essendo il tempo complessivo di esecuzione oggetto di offerta, lo stesso sarà quello derivante dall'offerta formulata dall'aggiudicatario.

L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa.

L'esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa.

La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva.

Dalla data di affidamento decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta Affidataria.

### 3.2. REVISIONE PREZZI

Relativamente ai lavori - Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'appalto superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici di cui all'allegato II.2-bis, in applicazione di quanto eventualmente previsto nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale allegati al presente disciplinare. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Relativamente alle prestazioni professionali - Non è prevista alcuna revisione dei prezzi.

### 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione appaltante si RISERVA, ai sensi dell'art. 120, comma1, lett. a) del Codice e a Suo insindacabile giudizio, la facoltà di affidare in tutto o in parte l'esecuzione delle "OPERE OPZIONALI" per un importo lavori complessivo di € **2.606.806,87**, come meglio specificato nella Tabella sopra riportata, oltre IVA di legge.

Tali lavorazioni opzionali potranno eventualmente essere affidate all'appaltatore solo a seguito dell'ottenimento di adeguata copertura finanziaria mediante l'utilizzo di eventuali ribassi d'asta derivanti dall'affidamento dei lavori principali o mediante nuove fonti di finanziamento appositamente previste ed a seguito di approvazione di successivo apposito atto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore mediante la stipula del contratto originario si impegna ad accettare l'ulteriore eventuale affidamento dei lavori previsti per le lavorazioni opzionali ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

L'importo massimo della modifica contrattuale prevedente le "OPERE OPZIONALI" è pari a € **2.606.806,87** oltre IVA.

Il dettaglio delle categorie di lavori relative alle OPERE OPZIONALI sono riportate nella tabella che segue

**Tabella – Categorie dei lavori OPERE OPZIONALI**

<b>Categoria</b>	<b>Importo</b>
OG1	€ 1.869.014,67
OG11	€ 566.783,11
OG3	€ 150.071,18
OS23	€ 20.937,92

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **Indicazioni in merito all'esecuzione dei lavori**

L'esecuzione dei lavori potrà essere eseguita dal concorrente, singolo o raggruppato, qualora in possesso dei prescritti requisiti di cui al presente del disciplinare.

#### **Indicazioni in merito alla partecipazione per la progettazione**

In relazione ai requisiti necessari per la progettazione, i concorrenti devono alternativamente:

- indicare, in sede di offerta, un progettista rientrante tra le figure contemplate dall'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sia esso persona fisica o giuridica, qualificato per l'attività di progettazione, in possesso dei requisiti progettuali e di regolare abilitazione professionale ad operare nello Stato italiano. Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti

nel presente documento ai sensi degli artt. 94, 95 e 100 del Codice dei Contratti. Il medesimo progettista indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

- partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo con uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i quali devono necessariamente ricoprire nel raggruppamento il ruolo di mandante

Non è ammessa, a pena l'esclusione, la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti "indicati" o "associati" per i quali sussistono:

- le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
- le cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023.

I progettisti "indicati" o "associati" possono essere costituiti anche da una pluralità di soggetti riuniti (raggruppamento temporaneo di progettisti).

In caso di progettista "associato", l'eventuale raggruppamento di progettisti costituisce un sub-raggruppamento all'interno del raggruppamento concorrente.

Si precisa che l'indicazione o associazione con il progettista non è necessaria per i concorrenti in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da un organismo regolarmente autorizzato, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e che dichiara e sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti relativi all'attività di progettazione in capo allo staff tecnico dell'impresa; in caso contrario l'impresa, seppur in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, deve associare o indicare in sede di offerta un progettista qualificato.

Ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del Codice dei Contratti:

- a. le prestazioni relative agli impianti oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

**In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

**In caso di Protocollo di legalità/patto di integrità.**

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo d'Intesa/Protocollo di legalità, *qualora esistente*, nonché il mancato rispetto delle stesse costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

**Trattandosi di procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.**

- Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico** (FVOE) fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

#### 6.1.1 PER PROGETTAZIONE

**Requisiti di partecipazione ("indicato" e/o "associato")**

a) *I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263*

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) *Iscrizione in registri commerciali*

Limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria o di consorzio di cooperative o consorzio stabile, è richiesta l'iscrizione al pertinente Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata come segue:

- numero e località di iscrizione;
- attività pertinenti l'oggetto dell'affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall'operatore economico

Il Concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

c) *Iscrizione in registri/albi professionali - Ai Professionisti coinvolti, sia in forma individuale che associata, che come componenti di società di professionisti o di ingegneria, sono richiesti i seguenti requisiti:*

- *Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, nella sezione A.* Il Concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il

Concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

- **Abilitazione alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n° 81 del 2008 e s.m.e i..** Il Concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto delle predette figure professionali.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, esso deve prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione. Tra i professionisti deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

#### **Requisiti del gruppo di lavoro**

Più specificamente l'operatore economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

- della progettazione delle opere oggetto di affidamento;
- del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art.98 del D.Lgs. n° 81/08.

Tra i professionisti deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### **Indicazioni sulla composizione del gruppo di lavoro che eseguirà l'appalto**

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato a pena di esclusione da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni.

E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

E' possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

#### **6.1.2 PER ESECUZIONE LAVORI**

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### **6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE**

##### **6.2.1 PER PROGETTAZIONE**

- a) Fatturato globale minimo, riferito ai migliori 3 (tre) degli ultimi 5 (cinque) esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando, pari ad € 150.000,00, IVA esclusa, pari all'importo a base gara.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire all'Amministrazione che i Concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che gli permetta di offrire un adeguato ed elevato livello qualitativo del servizio, in considerazione della rilevanza e della delicatezza dello stesso.

- b) Servizi similari - Aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a 1,0 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come di seguito specificato:

Categoria d'opera	Codice	Corrispondenza L. 143/49	Grado di Complessità (G)	Importo totale	Coeff.	Requisito richiesto
STRUTTURE	S.03	0,95	I/g	€ 2.911.544,57	1,0	€ 2.911.544,57
EDILIZIA	E.04	1,20	I/d	€ 2.794.443,05		€ 2.794.443,05

VIABILITA'	V.02	0,45	VI/a	€ 364.061,96		€ 364.061,96
IMPIANTI	IA.01	0,75	III/a	€ 279.611,63		€ 279.611,63
	IA.02	0,85	III/b	€ 102.277,09		€ 102.277,09
	IA.03	1,15	III/c	€ 224.118,50		€ 224.118,50

- c) servizi di punta – aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno 2 servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari a 0,8 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come di seguito specificato:

Categoria d'opera	Codice	Corrispondenza L. 143/49	Grado di Complessità (G)	Importo totale	Coeff.	Requisito richiesto
STRUTTURE	S.03	0,95	I/g	€ 2.911.544,57	0,8	€ 2.329.235,66
EDILIZIA	E.04	1,20	I/d	€ 2.794.443,05		€ 2.235.554,44
VIABILITA'	V.02	0,45	VI/a	€ 364.061,96		€ 291.249,57
IMPIANTI	IA.01	0,75	III/a	€ 279.611,63		€ 223.689,30
	IA.02	0,85	III/b	€ 102.277,09		€ 81.821,67
	IA.03	1,15	III/c	€ 224.118,50		€ 179.294,80

Si precisa che:

- Il requisito di cui al precedente punto 2 (Servizio di punta) non è frazionabile nel senso che non sarà possibile raggiungere l'importo dei lavori sommando gli importi di più servizi di progettazione.
- Non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati.
- Possono essere dichiarati solo servizi iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
- Tale requisito, che può essere soddisfatto mediante servizio reso sia per Committente Pubblico che Privato, deve essere riferito ad un unico componente di un eventuale raggruppamento, indifferentemente capogruppo e/o uno o più mandanti.
- In caso di servizio prestato a favore di Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici deve essere dimostrato mediante:
  - originale o copia conforme del certificato rilasciato dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- In caso di servizio prestato a favore di Committente Privato, mediante:
  - originale o copia conforme del certificato rilasciato dal Committente Privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- In aggiunta all'esibizione di quanto sopra, l'operatore economico dovrà allegare una distinta del servizio analogo contenente le seguenti precisazioni:
  - individuazione del Committente, in termini di generalità e recapito;
  - la descrizione del servizio e l'ubicazione;
  - il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine);
  - l'importo dei lavori: da estrapolare, quello riferito alla Categoria richiesta, se comprendente anche lavori riferiti a Categorie e Classi diverse e quello riferito agli ultimi 10 (dieci) anni, nel caso in cui l'attività fosse iniziata prima;
  - l'operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
  - la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in forma aggregata con terzi diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito.

## 6.2.2 PER ESECUZIONE LAVORI

Le categorie inerente al presente appalto, comprehensive degli importi relativi all'opzione di cui all'art. 120 del Codice, sono come di seguito riportate:

<b>Categoria</b>	<b>Classifica</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>	<b>Qualificazione</b>	<b>Prevalente (P) Scorporabile (S)</b>	<b>Subappalto</b>
OG1	VI	€ 7.311.950,53	78,77	SI	P	Vedi art. 8
OG11	IIIBIS	€ 1.172.790,33	1,63	SI	S	Vedi art. 8
OG3	II	€ 514.133,14	5,54	SI	S	Vedi art. 8
OS23	II	€ 283.989,68	3,06	SI	S	Vedi art. 8

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 del Codice e Allegato II.12 è dimostrato mediante:

- **PER LA CATEGORIA PREVALENTE OG1**, mediante attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, ai sensi dell'art. 100 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto, come di seguito riportato:

<b>Lavorazione</b>	<b>Categoria</b>	<b>Classifica</b>
<i>Edifici civili e industriali</i>	OG1	VI

ovvero mediante l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice e nel rispetto del bando e disciplinare di gara.

- **PER LA CATEGORIA SCORPORABILE OG11**, mediante attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, ai sensi dell'art. 100 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto, come di seguito riportato:

<b>Lavorazione</b>	<b>Categoria</b>	<b>Classifica</b>
<i>Impianti tecnologici</i>	OG11	IIIBIS

- **PER LA CATEGORIA SCORPORABILE OG3**, mediante attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, ai sensi dell'art. 100 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto, come di seguito riportato:

<b>Lavorazione</b>	<b>Categoria</b>	<b>Classifica</b>
<i>Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane</i>	OG3	II

ovvero mediante l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice e nel rispetto del bando e disciplinare di gara.

- **PER LA CATEGORIA SCORPORABILE OS23**, mediante attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, ai sensi dell'art. 100 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto, come di seguito riportato:

<b>Lavorazione</b>	<b>Categoria</b>	<b>Classifica</b>
<i>Demolizione di opere</i>	OS23	II

ovvero mediante l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice e nel rispetto del bando e disciplinare di gara.

Si precisa che:

- con l'abrogazione dell'art. 12 del D.L. 47/2014, tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, sono soggette a qualificazione obbligatoria; ciò significa il concorrente deve possedere i requisiti specifici richiesti per eseguire direttamente i lavori, a meno che non ricorra al subappalto necessario (sub-appalto qualificante);
- ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG11;
- i lavori appartenenti alla categoria scorporabile OG11 possono essere:
  - eseguiti dall'aggiudicatario se in possesso della relativa qualificazione;
  - formare oggetto di associazioni temporanee di tipo verticale con imprese in possesso di idonea qualificazione;
  - essere oggetto di subappalto ad imprese in possesso di idonea qualificazione;
- nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto del subappalto i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente; ossia, per le parti da subappaltare sussiste obbligo di qualificazione nella categoria prevalente per la classifica adeguata alla somma degli importi della prevalente e delle categorie non possedute;
- pena l'esclusione, considerato che per la qualificazione nella categoria prevalente di cui al presente bando di gara è necessaria una iscrizione per classifica pari o superiore alla III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della certificazione di qualità di cui all'art. 4 dell'allegato II.12 del Codice;

- *i concorrenti possono, eventualmente, beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice.*

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1.2 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti richiesti, secondo quanto riportato ai precedenti punti 6.2 e 6.3.

#### **Per l'attività di progettazione:**

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito dei servizi espletati relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale – ove ammesso – ciascun componente deve possedere il requisito dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

#### **Per l'esecuzione dei lavori:**

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 68 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., con le seguenti precisazioni:

- ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende assumere nel raggruppamento.

#### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati al precedente paragrafo nonché in quelli di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

È vietato l'utilizzo dell'avvalimento per i requisiti di ordine generale e per quelli di cui al punto 6.1 del disciplinare.

NON È AMMESSO L'AVVALIMENTO PER LA CATEGORIA OG11.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica

sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nell'ambito della documentazione amministrativa, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo con i limiti appresso indicati, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al co. 5 dell'art. 119 del Codice.

*Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.*

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non specificato nel presente punto, in relazione alla disciplina del subappalto si rimanda alle norme del Codice.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

***Trattandosi di una procedura afferente ad investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:***

- Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
  - una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
  - una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile
 delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle *linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.*
- Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della

presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, in favore del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, pari al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto (comprensivo dell'opzione di cui all'art. 120 del Codice (Par. 3.3 del presente Disciplinare).

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente della Stazione Appaltante.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
  - presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema

gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10 % quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Tale riduzione è cumulabile con quelle di cui alle precedenti lett. a) e lett. b).
- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi di cui all'Allegato II.13. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio assistito. La mancata effettuazione del sopralluogo assistito non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico potrà liberamente prendere visione dei luoghi e avere conoscenza di tutte le condizioni locali che possono influire sulla esecuzione dell'appalto, così come richiesto nella domanda di partecipazione alla gara.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 - Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/>.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutta la documentazione, amministrativa, tecnica ed economica deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta, a pena di irricevibilità, deve essere inoltrata per il tramite della piattaforma entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.01.2026**

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 2048 KB per singolo file.

*Si raccomanda di verificare, in tempo utile, le dimensioni massime (in termini di byte) che il singolo file, ovvero l'intera documentazione, deve avere per poter essere utilmente caricata nella relativa sezione della piattaforma telematica.*

La Piattaforma accetta esclusivamente files in formato .PDF e .P7M.

### **13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da **n. TRE “buste digitali”** relative, rispettivamente, a:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
  - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
- Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata per il tramite della Piattaforma Telematica.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

**Non sono sanabili:**

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

***Trattandosi di procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:***

- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

*Ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice (Soccorso procedimentale), la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è*

tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica per allegare la seguente documentazione:

- 1) Documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 (come indicato di seguito);
- 2) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 3) DGUE (da allegare sia in formato XML – NON SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE - sia in formato PDF – SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) – presentato sia dall'esecutore dei lavori sia dai progettisti;
- 4) Dichiarazione Protocollo di intesa/Patto di Integrità;
- 5) Eventuali dichiarazioni integrative;
- 6) Garanzia provvisoria con eventuale copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 7) Ricevuta di versamento del contributo ANAC;
- 8) Documentazione in caso di avvalimento;
- 9) Documentazione per i soggetti associati;
- 10) Altra eventuale documentazione ritenuta utile dall'operatore economico;

**Trattandosi di una procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:**

- 11) Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n.198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).  
In caso di RTI/Consorzi, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006. Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.
- 12) Dichiarazione di aver prodotto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, relativamente ad un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, redatta gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta.
- 13) Dichiarazione di impegno a garantire l'occupazione femminile e giovanile;
- 14) Dichiarazione di rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 15) Dichiarazione a firma di ciascun "Titolare effettivo" ex art. 22 Reg. 241/2021 e in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231 del 2007, al D.lgs n. 125 del 2019 e al D.M. n. 55 dell'11 marzo 2022, se diverso dal soggetto che ha presentato la domanda – avente ad oggetto la propria individuazione nonché l'assenza di conflitti di interesse, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

### 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

***Per le procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108***

- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile ed a quella femminile una quota almeno pari a quella prevista dagli atti di gara delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.;

### **15.2. IMPOSTA DI BOLLO**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato o tramite il servizio **@e.bollo** dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban **IT07Y0100003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema **@e.bollo** ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da **€ 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e **allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf**. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### **15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

**15.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE**

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo in formato digitale utilizzando l'applicativo "M-DGUE" disponibile al seguente indirizzo web.

**<https://dque.maqqiolcloud.it/>**

Dopo la compilazione allega alla documentazione amministrativa sia il file formato XML (NON SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) sia il file formato PDF (SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

**15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE e firma dell'ausiliaria (redatto con le modalità di cui al precedente punto 15.3);
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il contratto di avvalimento premiale (qualora previsto)

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

**15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Telematica.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA costituente l'offerta tecnica la quale deve contenere la descrizione tecnica, con adeguate e dettagliate motivazioni, delle migliorie offerte a seguito dello studio analitico del progetto, predisposta con riferimento a quanto specificato nel successivo punto 18.1.
- b) COMPUTO METRICO senza prezzi complessivo nel quale devono essere riportate sia le voci del progetto posto a base di gara sia le voci relative alle eventuali *migliorie* offerte. In detto computo per ogni lavorazione dovrà essere riportato "l'articolo" del prezzario LL.PP. della Regione Campania identificante la stessa, e per lavorazioni in esso non previste, l'analisi della lavorazione omettendo di riportare i prezzi unitari
- c) QUADRO DI RAFFRONTO senza prezzi comparativo tra quanto previsto a base di gara e quanto previsto/variato/aggiunto a seguito di offerta migliorativa con evidenza, in apposita colonna, del/dei sub-elementi a cui tale variazione/aggiunta si riferisce.

La Documentazione tecnico-descrittiva contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16, ed è redatta con riferimento a quanto specificato al suddetto art. 18.1 del presente Bando/Disciplinare di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni, SPECIFICHE E NON GENERICHE, della richiesta.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato al punto 3, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.

La DOCUMENTAZIONE TECNICA, a pena di esclusione:

- non dovrà contenere anche per mero errore, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- non dovrà contenere elementi proposti sotto condizione di variazione dei prezzi;
- non dovrà contenere, relativamente agli elementi di valutazione, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre soluzioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca.

Si precisa, infine, che tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

La documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà necessariamente, a pena di esclusione, essere sottoscritta anche da tecnico abilitato tecnica.

*Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files PDF sottoscritti digitalmente producendo, quindi, documenti in formato P7M.*

*Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato ZIP, devono essere sottoscritti digitalmente sia i singoli files PDF sia il file compresso in formato ZIP.*

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica, nella Piattaforma Telematica.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) OFFERTA PREZZO contenente il ribasso percentuale UNICO da applicare sull'importo di € 6.742.382,79, previsto per esecuzione lavori e progettazione, oltre oneri previdenziali sull'aliquota relativa alla progettazione ed IVA.
- b) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO con i prezzi complessivo nel quale devono essere riportate le voci del progetto posto a base di gara e le voci relative alle migliori offerte. Tale elaborato deve contenere i prezzi unitari i quali devono corrispondere a quelli offerti dal concorrente.

L'importo complessivo del computo metrico DEVE necessariamente COINCIDERE con quello derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto (offerta prezzo) sull'importo posto a base di gara.

Inoltre, ai sensi dell'art. 108 – comma 9 del Codice, devono essere indicati, a pena di esclusione:

- c) i costi della manodopera;
- d) gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta economica (PREZZO) dovrà essere predisposta compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (file formato .P7M) il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente all'inserimento delle informazioni richieste.

Si precisa e si prescrive:

- a) qualsiasi elemento di carattere economico inserito nell'ambito i plichi relativi alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ed alla OFFERTA TECNICA, sarà motivo di esclusione
- b) che la dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta

economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;

c) le cifre ammesse per l'offerta prezzo sono fino alla terza cifra decimale;

d) sono inammissibili le offerte economiche condizionate o che superino l'importo a base d'asta.

*Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files PDF sottoscritti digitalmente producendo, quindi, documenti in formato P7M.*

*Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato ZIP, devono essere sottoscritti digitalmente solo i singoli files PDF e non il relativo file compresso in formato ZIP*

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Offerta tecnica	Max 85 punti
Offerta tempo	Max 5 punti
Offerta economica	Max 10 punti
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	EDIFICIO	40	1.1	Miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, con particolare riferimento all'edificio "mercato".	20	---	---
			1.2	Implementazione delle superfici direzionali	20	---	---
2	AREE ESTERNE	15	Miglioramento delle prestazioni dell'area esterna in termini di fruibilità delle zone di carico e scarico, delle prestazioni delle pavimentazioni carrabili e dell'area pedonale ricompresa nella zona direzionale		15	---	---
3	DOTAZIONI TECNOLOGICHE /GESTIONALI	5	Miglioramento delle soluzioni tecnologiche connesse alla gestione dell'edificio in termini di controllo degli ingressi e del sistema pedaggio		5	---	---
4	LOGISTICA LAVORAZIONI E GESTIONE DEL CANTIERE	15	4.1	Miglioramento dell'organizzazione delle lavorazioni in fase di demolizione - Organizzazione turni di lavoro e impegno del personale	5	---	---
			4.2	Organizzazione turni di lavoro e impiego del personale	10	---	---
5	CRITERI PREMIALI EX ART. 47 C. 4 E 5 DEL D.L. 77/2021, LEGGE 108/2021	2	5.1	Impegno ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, (Sulla base delle L.G. adottate con DPCM del 30/12/2021, considerato le percentuali delle tabelle ISTAT contenenti i dati sull'occupazione femminile e giovanile (under 36) relativi al 2020 (ultimo aggiornamento), poste rispettivamente del 10,07% e 26,74%), sia per le donne che per i giovani con età inferiore a trentasei anni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Il punteggio massimo previsto sarà attribuito:	---	---	1

			- l'assunzione di genere punti 1; - l'assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni punti 1				
		5.2	Impiego o assunzione di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge 68/1999 e ss. mm. i.	---	---	1	
6	MIGLIORAMENTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	6	6.1	Prestazioni ambientali: Riduzione dell'impatto ambientale del cantiere nel rispetto del principio del DNSH.	---	---	3
			6.2	Materiali rinnovabili: utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso sul totale dei materiali di nuova fornitura, escluse le strutture portanti. È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo attraverso il possesso della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001.	---	---	3
7	CERTIFICAZIONI	2	Possesso della Certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del Codice delle pari opportunità di cui al DLgs 11 aprile 2006 n. 198	---	---	2	
<b>TOTALE</b>				<b>85</b>			

Per quanto riguarda il criterio di valutazione avente natura quantitativa (*offerta economica*), si specifica quanto segue:

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
8	OFFERTA TEMPO	5	Ribasso (in giorni interi) sui tempi di esecuzione delle opere previste dai documenti progettuali.	---	5	---
9	OFFERTA PREZZO	10	Ribasso (in percentuale) sull'importo complessivo (lavori + progettazione) posto a base di gara pari ad € 6.742.382,79	---	10	---
<b>TOTALE</b>				<b>15</b>		

E' prevista una soglia minima di sbarramento pari a **40 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia

#### Indicazione per la redazione e la composizione dell'offerta tecnica

**N.B.** - In generale, per ottimizzare e minimizzare l'incremento dei tempi di lavoro, le migliori ammissibili non dovranno determinare variazioni che implicino l'ottenimento di una nuova Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 del D.lgs. 42/2004), a scopo esemplificativo l'Autorizzazione Paesaggistica ottenuta per il PFTE contempla sia le opere oggetto di appalto che le eventuali "Opere Opzionali" (computo B) che possono essere prese a riferimento nella formulazione dell'offerta tecnica;

**N.B.** - Tutti i materiali, componenti e sistemi previsti nell'offerta, dovranno essere conformi ai CAM e dovranno rispettare i requisiti DNSH. Allegare certificazione e/o altra documentazione comprovante.  
L'eventuale adeguamento progettuale sarà oggetto di verifica da parte dell'Ente con eventuale adozione di determinazione di approvazione delle varianti al progetto esecutivo, previa acquisizione dei relativi nulla - osta e pareri di Legge (a titolo di esempio: autorizzazione paesaggistica etc).

Gli operatori economici dovranno presentare offerte migliorative sulla base degli allegati progettuali che stabiliscono gli standard minimi di progetto. Le offerte, quindi, saranno finalizzate a migliorare quanto stabilito dalla stazione appaltante nei suoi atti di progettazione.

Nella "Documentazione tecnica" il concorrente dovrà allegare, in formato .p7m, la documentazione tesa ad illustrare, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel presente documento, le modalità di esecuzione dei lavori. La documentazione dovrà essere sintetica, chiara, precisa e completa in modo da consentire alla Commissione di attribuire i punteggi, secondo i criteri specificati, evitando scritti prolissi e inutilmente ripetitivi di concetti.

Essa dovrà essere composta, preferibilmente, come di seguito descritto:

- Relazione esplicativa unica composta da **max 30 facciate** in formato A4 dattiloscritte con carattere ARIAL 10 - interlinea 1,25
- Eventuali grafici, disegni e/o diagrammi (**max 15 tavole**) in formato A4 e/o A3), con rappresentazione in scala adeguata.

Nei limiti innanzi detti **NON** sono compresi la copertina e l'eventuale indice.

Dovranno, inoltre essere allegati il COMPUTO METRICO (senza prezzi) ed il QUADRO DI RAFFRONTO (senza prezzi) come specificato al precedente art. 16

Tutta la documentazione concernente l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai Concorrenti.

La documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà necessariamente, a pena di esclusione, essere sottoscritta anche da tecnico abilitato tecnica.

I singoli fogli di ogni relazione dovranno essere numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y»

La relazione tecnica dovrà essere sintetica, chiara, precisa e completa in modo da consentire alla Commissione di attribuire i punteggi, secondo i criteri specificati, evitando scritti prolissi e inutilmente ripetitivi di concetti.

Qualora il concorrente non illustri uno o più elementi con riferimento ai criteri di valutazione indicati, la commissione giudicatrice non attribuirà il relativo punteggio.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto a base di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'Offerta Tecnica inoltre non può:

- riportare alcun riferimento ad elementi economici, rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente. Tutte le lavorazioni e prestazioni proposte quali migliorative ed integrative rispetto a quanto posto a base di gara, saranno comprese tra le prestazioni del contratto.

L'affidatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.

### **18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione Giudicatrice sulla scorta dei criteri motivazionali riportati nella documentazione di gara.

Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, i coefficienti C(a) sono determinati mediante l'attribuzione discrezionale di un valore, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

<b>Coeff.</b>	<b>Rispondenza</b>
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

In particolare, i coefficienti, variabili tra zero e uno, sono determinati:

- 1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base delle indicazioni di cui sopra, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero e uno;
- 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
- 3) la media così ottenuta sarà il coefficiente da moltiplicare per il relativo peso criterio.

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare nella colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Per l'attribuzione del punteggio agli elementi ai quali è assegnato un punteggio quantitativo nella colonna "Q" della tabella, si utilizza il metodo di interpolazione lineare (proporzionalità diretta) come previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'ANAC.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune migliorie tecniche, di cui ai criteri discrezionali, proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara, ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un

coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire il servizio, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del Capitolato posto a base di gara. La Commissione giudicatrice, ai fini di quanto sopra previsto, predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute inaccettabili.

### **18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Per l'attribuzione del punteggio per l'OFFERTA ECONOMICA, ai quali è assegnato un punteggio quantitativo nella colonna "Q" della tabella, si utilizza il metodo di interpolazione lineare (proporzionalità diretta) come previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'ANAC.

- Per l'attribuzione del punteggio per l'ELEMENTO TEMPO si applica la seguente formula:

$$Ci = Ta / Tmax$$

dove:

**Ci** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

**Ta** = ribasso (in giorni) dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

**Tmax** = ribasso (in giorni) dell'offerta più conveniente.

- Per l'attribuzione del punteggio per l'ELEMENTO PREZZO si applica la seguente formula

$$Ci = Ra / Rmax$$

dove:

**Ci** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

**Ra** = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo

**Rmax** = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

### **18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots + Cni \times Pn$$

dove:

**Pi** = punteggio concorrente *i*;

**Cai** = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

**Cbi** = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

**Cni** = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

**Pa** = peso criterio di valutazione *a*;

**Pb** = peso criterio di valutazione *b*;

.....

**Pn** = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati gli eventuali punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

### **18.5. RIPARAMETRAZIONE**

**I RIPARAMETRAZIONE**: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio e/o sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

**II RIPARAMETRAZIONE**: Non è prevista la seconda riparametrazione (Riparametrazione sul punteggio totale).

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da TRE membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessità, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id. 25 novembre 2016, n. 4990; TAR Sardegna 665/2017).

Pertanto, **le date delle sedute di gara**, che avranno luogo presso la sede operativa della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini – in via Roma n. 197, a Bellizzi (SA), saranno rese note agli operatori economici partecipanti mediante apposita comunicazione trasmessa per il tramite della sezione "COMUNICAZIONI" della PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - GARE TELEMATICHE, ma si svolgeranno a PORTE CHIUSE.

La PAD consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Inoltre al termine delle sedute "pubbliche" la CUC SELE PICENTINI provvederà a pubblicare e trasmettere agli operatori economici partecipanti, il relativo verbale di gara.

## 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella presente procedura trova applicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la cd. "inversione procedimentale". Pertanto, le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

La Commissione Giudicatrice procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima che il RUP, eventualmente con il supporto della commissione giudicatrice procederà alla verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale del miglior offerente.

Pertanto, il RUP, successivamente alla formazione della graduatoria finale, accede ai plichi contenenti la documentazione amministrativa del solo concorrente primo in graduatoria e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- a) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nella presente procedura trova applicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la cd. "inversione procedimentale". Pertanto, le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

La Commissione Giudicatrice procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima che il RUP, eventualmente con il supporto della commissione giudicatrice procederà alla verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale del miglior offerente.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, **presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni**. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica (se previsto).

### 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva, eventualmente, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la PAD. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante specifica comunicazione.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

## **28. NORME FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

*L'Appaltatore si obbliga al rispetto del Patto d'Integrità (ex art. 1 co. 17 legge 190/2012) approvato con Delibera di G.C. 24 del 30/03/2023.*

## **29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Salerno.

### **30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

*Il Responsabile Unico del Progetto*  
**Arch. Vito D'AMBROSIO**

*Il Responsabile della CUC Sele Picentini*  
**F.to Ing. Pino SCHIAVO**  
*(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/93)*